



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 212 dei 18/07/2012 - 30/07/2012 Udienza pubblica del 19/06/2012
Massima n.1:	Titolo Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni in materia di personale regionale - Ricorso del Governo - Difetto di adeguata e specifica argomentazione - Inammissibilità delle questioni. Testo E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), perché la doglianza è priva di adeguata e specifica argomentazione, limitandosi il ricorrente a sostenere che le norme impugnate non sarebbero riconducibili alle materie per le quali la Regione può legiferare, senza specificare quale sarebbe la materia alla quale esse appartengono, e investendo svariate disposizioni regionali, di oggetto vario, senza contenere una motivazione specifica dell'asserita illegittimità di ciascuna.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 16 co. 2 decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 16 co. 3 decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 16 co. 4 decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 16 co. 5 decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 16 co. 6 decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 16 co. 7 decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 16 co. 8



	<p>decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 16 co. 9 decreto legge 06/12/2011 n. 201 art. 16 co. 10</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>statuto regione Sardegna art. 3 statuto regione Sardegna art. 4 statuto regione Sardegna art. 5</p>
Massima n.2:	<p>Titolo Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Dirigenza - Attribuzione delle funzioni dirigenziali nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici - Temporanea assegnazione a dipendenti della categoria D forniti dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio del pubblico concorso - Asserita violazione del principio della copertura della spesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che introducendo il comma 4- bis nell'art. 28 della legge Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), detta la disciplina generale relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali, né in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., perché consentendo solo la temporanea assegnazione di mansioni superiori, scaduta la quale il dipendente sarà tenuto a riassumere le mansioni proprie della categoria di appartenenza, non introduce un sistema di copertura delle posizioni dirigenziali che esuli dallo svolgimento di un concorso pubblico, né in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., perché la disposizione non può essere qualificabile come norma di spesa, costituendo invece una norma di organizzazione, che, di per sé stessa, non comporta un incremento di spesa.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio legge della Regione autonoma Sardegna 04/08/2011 n. 16 art. 4 co. 5</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 81 co. 4</p>
Massima n. 3	<p>Titolo Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Consorzi di bonifica - Assunzione, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha lavorato, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008 - Contrasto con la norma statale, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui le</p>



	<p>amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .</p> <p>Testo E' illegittimo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 4, comma 10, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che aggiungendo il comma 11- bis all'art. 34 della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), dispone che i consorzi di bonifica prevedono l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha lavorato, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008, poiché lede il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in virtù del quale, dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge della Regione autonoma Sardegna 04/08/2011 n. 16 art. 4 co. 10</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 117 co. 3</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 28 legge 30/07/2012 n. 122</p>
Massima n. 4	<p>Titolo</p> <p>Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Istituzione della Scuola regionale di formazione e addestramento - Ampliamento della pianta organica del predetto Corpo forestale di 20 unità - Contrasto con la norma statale, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale "garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale" - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in</p>



	<p>materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .</p> <p>Testo E' illegittimo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che introduce nella legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), l'art. 12- bis il quale, a sua volta, istituisce la scuola, prevedendo, al comma 3, una dotazione organica del Corpo forestale regionale aumentata di 20 unità, finalizzata al funzionamento della neo istituita scuola, e ponendosi in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, che obbliga le Regioni alla riduzione delle spese per il personale e al contenimento della dinamica retributiva, senza che nel contesto normativo regionale sia rinvenibile alcuna misura compensativa dell'aumento della pianta organica</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge della Regione autonoma Sardegna 05/11/1985 n. 26 art. 12 bis co. 3 legge della Regione autonoma Sardegna 04/08/2011 n. 16 art. 5 co. 1</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 117 co. 3</p> <p>Altri parametri e norme interposte legge 27/12/2006 n. 296 art. 1 co. 557</p>
Massima n. 5	<p>Titolo Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Costituzione della dirigenza - Inquadramento per il personale del Corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali - Prospettazione di censura riferibile ad una parte della disposizione impugnata - Delimitazione dell'oggetto della questione.</p> <p>Testo La questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., che introducendo nella legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), l'art. 22- bis , rubricato «Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale», pur sollevata riguardo ai commi 2, 3, 4 e 5 di tale nuova disposizione, deve essere intesa come riferita esclusivamente al comma 3 perché solo esso prevede un'ipotesi di inquadramento nella qualifica dirigenziale riservato a chi svolga già funzioni dirigenziali</p>



<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge della Regione autonoma Sardegna 05/11/1985 n. 26 art. 22 bis co. 3 legge della Regione autonoma Sardegna 04/08/2011 n. 16 art. 5 co. 5 legge della Regione autonoma Sardegna 05/11/1985 n. 26 art. 22 bis co. 2 legge della Regione autonoma Sardegna 05/11/1985 n. 26 art. 22 bis co. 4 legge della Regione autonoma Sardegna 05/11/1985 n. 26 art. 22 bis co. 5</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 3 Costituzione art. 97</p>
<p>Massima n. 6</p>	<p>Titolo</p> <p>Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Costituzione della dirigenza - Attribuzione della qualifica di dirigente del Corpo forestale regionale a favore di chi, già appartenente al predetto Corpo, rivesta tale qualifica secondo l'ordinamento generale del personale regionale - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio del pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici - Insussistenza - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo</p> <p>E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., che ha introdotto nella legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), l'art. 22- bis , rispetto alla previsione di cui alla lettera a) del comma 3 della stessa disposizione, che prevede l'attribuzione della qualifica di dirigente del Corpo forestale regionale a favore di chi, già appartenente al predetto Corpo, rivesta tale qualifica secondo l'ordinamento generale del personale regionale, non essendo riscontrabile alcun accesso senza concorso ad una superiore qualifica, ma essendosi il legislatore regionale limitato, nel momento in cui ha istituito la dirigenza del Corpo forestale, a prevedere, non irragionevolmente, che in tale categoria confluiscono quanti, nella vigenza del precedente assetto, già possedessero la doppia qualifica di appartenente al Corpo e di dirigente</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge della Regione autonoma Sardegna 05/11/1985 n. 26 art. 22 bis co. 3 legge della Regione autonoma Sardegna 04/08/2011 n. 16 art. 5 co. 5</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 3 Costituzione art. 97</p>



<p>Massima n. 7</p>	<p>Titolo Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda - Costituzione della dirigenza - Inquadramento del personale del Corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali - Violazione del principio del pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici - Illegittimità costituzionale .</p> <p>Testo E' illegittimo l'art. 22- bis , comma 3, lettera b), della legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), così come introdotto dall'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), poiché, in violazione dell'art. 97 Cost., dispone l'accesso senza concorso alla qualifica di dirigente del Corpo forestale a favore di chi, pur non rivestendo tale qualifica, sia in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza e sia titolare di un incarico dirigenziale da più di quattro anni in virtù di quanto disposto dall'art. 73, comma 4- ter , della legge della Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge della Regione autonoma Sardegna 05/11/1985 n. 26 art. 22 bis co. 3 legge della Regione autonoma Sardegna 04/08/2011 n. 16 art. 5 co. 5</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 3 Costituzione art. 97</p>



<p>Massima n. 8</p>	<p>Titolo</p> <p>Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Amministrazione regionale - Concorso riservato al personale precario - Previsione attuativa di altra già dichiarata incostituzionale - Violazione del principio della par condicio fra i concorrenti - Illegittimità costituzionale .</p> <p>Testo</p> <p>E' illegittimo l'art. 6, comma 2, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale) in quanto la questione di legittimità costituzionale, pur promossa in riferimento ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, deve essere riferita esclusivamente al comma 2 che solo prevede un concorso riservato al personale precario. La norma è censurabile per le medesime ragioni poste a base della sentenza n. 30 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della misura di stabilizzazione dei lavoratori precari di cui all'art. 7, comma 2, della legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2011), di cui la nuova disposizione detta la disciplina di attuazione.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge della Regione autonoma Sardegna 04/08/2011 n. 16 art. 6 co. 2</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 97</p>
<p>Massima n. 9</p>	<p>Titolo</p> <p>Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni varie sul superamento del precariato - Ricorso del Governo - Difetto di argomentazioni riferibili al contenuto delle disposizioni censurate - Inammissibilità della questione.</p> <p>Testo</p> <p>E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), censurati per contenere la misura di stabilizzazione dei lavoratori precari, per difetto di argomentazioni a sostegno riferibili al contenuto di dette norme.</p>



<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge della Regione autonoma Sardegna 04/08/2011 n. 16 art. 6 co. 1 legge della Regione autonoma Sardegna 04/08/2011 n. 16 art. 6 co. 3 legge della Regione autonoma Sardegna 04/08/2011 n. 16 art. 6 co. 4 legge della Regione autonoma Sardegna 04/08/2011 n. 16 art. 6 co. 5 legge della Regione autonoma Sardegna 04/08/2011 n. 16 art. 6 co. 6</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 3 Costituzione art. 51 Costituzione art. 97</p>
<p>Massima n. 10</p>	<p>Titolo</p> <p>Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le agenzie di sviluppo locale - Contrasto con la norma statale, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.</p> <p>Testo</p> <p>E' illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità costituzionale) l'art. 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale) che, disponendo uno stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le agenzie di sviluppo locale, non richiama il limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, che esprimendo un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2011, consente alle amministrazioni pubbliche di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, e in tal modo consente alla Regione di procedere ad assunzioni a termine che comportano una spesa superiore a quella massima stabilita dalla legislazione statale di principio.</p>



<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge della Regione autonoma Sardegna 04/08/2011 n. 16 art. 6 co. 8</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 51 Costituzione art. 97</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 28 legge 30/07/2010 n. 122</p>
<p>Massima n. 11</p>	<p>Titolo</p> <p>Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Introduzione dell'istituto dell'esonero dal servizio - Possibilità nell'ultimo quinquennio di servizio di essere esonerati, a domanda, dalla prestazione del servizio con corresponsione di un trattamento economico "temporaneo", pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro - Prospettazione di censura riferibile ad una parte della disposizione impugnata - Delimitazione dell'oggetto della questione.</p> <p>Testo</p> <p>La questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in base al quale, nell'ultimo quinquennio di servizio, i dipendenti possono chiedere di essere esonerati dal servizio e, in caso di accoglimento dell'istanza, si determina la sospensione dell'obbligazione lavorativa e la sostituzione dell'obbligazione retributiva con un trattamento economico, definito «temporaneo», pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro, pur sollevata riguardo al combinato disposto dei commi 3 e 6, deve essere intesa come riferita esclusivamente al comma 3 perché solo tale norma prevede che al dipendente che presenti la domanda di esonero dal servizio è corrisposto «un incentivo costituito da dodici mensilità per il personale del comparto e da sei mensilità per il personale dirigenziale».</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge della Regione autonoma Sardegna 04/08/2011 n. 16 art. 9 co. 3 legge della Regione autonoma Sardegna 04/08/2011 n. 16 art. 9 co. 6</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 117 co. 3</p>



<p>Massima n. 12</p>	<p>Titolo</p> <p>Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Introduzione dell'istituto dell'esonero dal servizio - Possibilità nell'ultimo quinquennio di servizio di essere esonerati, a domanda, dalla prestazione del servizio con corresponsione di un trattamento economico "temporaneo", pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro - Contrasto con la normativa statale di riferimento che non prevede alcun incentivo economico a favore di chi accede all'esonero - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Irrilevanza dello ius superveniens - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.</p> <p>Testo</p> <p>E' illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento di ulteriore profilo di illegittimità costituzionale), l'art. 9, comma 3, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), in base al quale, nell'ultimo quinquennio di servizio, i dipendenti possono chiedere l'esonero dal servizio e, in caso di accoglimento dell'istanza, si determina la sospensione dell'obbligazione lavorativa e la sostituzione di quella retributiva con un trattamento economico, definito «temporaneo», pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro, poiché contrasta con la disciplina statale dell'istituto, contenuta nell'art. 72, commi da 1 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, che assicura al dipendente che chieda ed ottenga l'esonero dal servizio, quale trattamento economico, esclusivamente il 50 per cento di quello che sarebbe stato il trattamento economico che avrebbe percepito continuando ad eseguire regolarmente la propria prestazione lavorativa senza prevedere alcun incentivo economico a favore di chi chieda di accedere all'istituto.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge della Regione autonoma Sardegna 04/08/2011 n. 16 art. 9 co. 3</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 2</p>



	<p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>decreto legge 25/06/2008 n. 112 art. 72 co. 1 decreto legge 25/06/2008 n. 112 art. 72 co. 2 decreto legge 25/06/2008 n. 112 art. 72 co. 3 decreto legge 25/06/2008 n. 112 art. 72 co. 4 decreto legge 25/06/2008 n. 112 art. 72 co. 5 decreto legge 25/06/2008 n. 112 art. 72 co. 6 legge 06/08/2008 n. 133</p>
<p>Massima n. 13</p>	<p>Titolo</p> <p>Sanità pubblica - Norme della Regione Sardegna - Personale non dirigenziale addetto al servizio sanitario di urgenza ed emergenza che abbia lavorato per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni - Stabilizzazione a domanda ovvero previo espletamento di "prove selettive concorsuali" delle quali non è prevista la pubblicità - Contrasto con la normativa statale di riferimento che detta principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.</p> <p>Testo</p> <p>E' illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento di ulteriore profilo di illegittimità costituzionale), l'art. 10 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), perché, contrastando con la disciplina dettata dall'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, che esprime un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, dispone, tra l'altro, che le amministrazioni possano attribuire rilevanza al pregresso svolgimento di attività lavorativa in esecuzione di rapporti precari mediante la previsione di una riserva di posti (pari al 40 per cento dei posti messi a concorso, quota innalzabile al 50 per cento in alcuni casi) nei concorsi banditi per le nuove assunzioni, ovvero mediante valorizzazione, per il tramite del riconoscimento di apposito punteggio sempre nell'ambito di concorsi pubblici banditi per le nuove assunzioni, dell'esperienza professionale maturata in virtù dei predetti rapporti, prevede una stabilizzazione del personale non dirigenziale addetto al servizio sanitario di urgenza ed emergenza che abbia lavorato per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni, o su semplice domanda degli interessati ovvero previo espletamento di «prove selettive concorsuali» delle quali non appositamente pubblicizzate.</p>



NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio</p> <p>legge della Regione autonoma Sardegna 04/08/2011 n. 16 art. 10</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 97 Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 3 Costituzione art. 117 co. 2</p> <p>Altri parametri e norme interposte</p> <p>decreto legge 01/07/2009 n. 78 art. 17 co. 10 decreto legge 01/07/2009 n. 78 art. 17 co. 11 decreto legge 01/07/2009 n. 78 art. 17 co. 12 decreto legge 01/07/2009 n. 78 art. 17 co. 13 legge 03/08/2009 n. 102</p>
--------------	--

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca

